

**CRONACA DEL VI SEMINARIO SCIENTIFICO
INTERNAZIONALE «DIRITTO ROMANO E ATTUALITÀ» SUL
TEMA «INDIVIDUI E RES PUBLICA DALL'ESPERIENZA
GIURIDICA ROMANA ALLE CONCEZIONI CONTEMPORANEE. IL
PROBLEMA DELLA 'PERSONA'», NAPOLI, 26–29 OTTOBRE 2010**

Ringrazio il prof. Kofanov per la pubblicazione di queste pagine. Si tratta della relazione di sintesi al Seminario che ha visto, a fine ottobre 2010, nella Seconda Università di Napoli, la felice partecipazione di tanti Colleghi e Amici. Non ho rimaneggiato il testo (neanche nelle note, che ovviamente non lessi): resta un consuntivo redatto quando le luci del Seminario non erano ancora spente, fondato su prime impressioni, o, come si direbbe in linguaggio ordinario, concepito "a caldo". Esso è certo imperfetto e lacunoso, 'di parte', ma mi espongono volentieri alle censure in nome della immediatezza. Ad altri più ponderate riflessioni all'apparire degli Atti.

Prima di tutto un'osservazione a margine, sui riconoscimenti che i colleghi 'positivisti' hanno tributato, in apertura di Seminario, al Diritto romano. Lo debbo proprio dire, in quanto noi tutti sappiamo che nei Consigli di Facoltà, e non solo, le cose vanno diversamente. Una incongruenza: per buona educazione? Certo, al cospetto di un romanista Presidente emerito della Corte costituzionale, che conduceva i lavori, e del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri, venuto da Roma di primo mattino per portare il suo saluto a un seminario romanistico, non c'era probabilmente da comportarsi altrimenti. Ma, oltre che educati, i miei Colleghi sono anche schietti, e così questa spiegazione è inappagante. Per farla breve, la ragione che mi sono dato, magari discutibile (spero discutibile), è che molti studiosi di diritto vigente amano il Diritto romano, ma non amano i romanisti. Non Lanza, il che nulla importerebbe, ma i romanisti in genere. E questo perché? Perché ci sentono ancora dibattere, ci vedono pensosi, pervasi da scrupoli e dilemmi. Perché reputano il Diritto romano un codice stabilizzato di norme. Se volessi essere meno generoso, direi che pensano al Diritto romano come a una sorta di *Ape latina*. Ricordate il "dizionario di 2948 sentenze proverbi motti e locuzioni latine"? Ecco, il Diritto romano come una specie di *Ape* in grande, uno scrigno da cui togliere, alla bisogna, gemme. O, per innalzarsi a Savigny, una stanza del tesoro.

I romanisti non sono degli eruditi. Noi siamo giuristi, alle prese con una materia che richiede un confronto faticoso, e sempre rinnovato. Non stiamo mai quieti, divisi tra le instabili costruzioni concettuali del presente, contingenti, e la necessità di pensare, e ripensare, esegeticamente il passato. Un esempio? Questo Seminario. Da eruditi del diritto romano un Seminario su *persona* sarebbe stato forse superfluo. Da giuristi, no. È un tema centrale, e lo diverrà sempre più: io, concedetemi la vanità, coltivo questa certezza da alcuni anni. Al Convegno di San Pietroburgo, pochi mesi or sono, mi auguravo che l'argomento sarebbe stato ripreso e affrontato sotto diversi riguardi in un incontro con una nutrita partecipazione degli amici Russi, da noi. Ci siamo riusciti, e ne sono lieto. Anche se so che il tema andrebbe, andrà investigato ancora.

Il Seminario. Devo giustificare il titolo: *Individui e res publica dall'esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee. Il problema della 'persona'*. Questo titolo, dal punto di vista di chi l'ha suggerito, vuole avere eco illuministica: perciò "individui" è in primo piano. Non so se a torto, ma io sono spinto a credere che parlare tanto di "persona", come oggi si fa, comporti rischi: l'avvilimento dell'autonomia dell'essere umano 'senza qualità', l'espropriazione di quella egemonia che ogni uomo dovrebbe avere su se stesso. L'individuo, dico, nella sua libertà, e nudità. È un mio assillo ricordare che è l'ambiente controrivoluzionario dei primi dell'Ottocento a coniare, in Francia, la parola "individualismo", come dispregiativo (È probabile sia stata coniata nel 1815, da François-Auguste Fauveau de Frénilly, nostalgico dell'*Ancien Régime*: *Considérations sur une année de l'histoire de France*. Par M. de F... Conforme a l'édition originale de Londres. Paris, Chaumerot jeune, Libraire, Palais-Royal, Galeries de bois, n° 188, Novembre 1815, cap. II, § III ("De la Morale et du Caractère public"), 27). Con essa si pretende di bollare il frutto di un'età che "aveva infranto tutti i legami", di religione, di famiglia, di corpi organizzati (Ibidem: *Un seul principe existait en France, l'individuisme, l'universel égoïsme, fruit naturel d'un temps qui avait brisé tous les liens. Plus d'amour du prochain là où il n'y avait plus de religion pour en faire un précepte. Plus d'esprit de famille là où la famille se composait à peine du père et des enfants. Plus d'esprit de corps là où tout corps avait cessé d'exister. Point d'amour de la patrie, point d'esprit public, qui est un patriotisme raisonné, là où la patrie était devenue coupable, inutile ou funeste. On retrouvait même à peine dans la fatigue générale cet esprit de parti qui est l'esprit public divisé et une patrie dans la patrie*). Un'età, il Settecento, che aveva professato tutti gli errori, secondo il malevolo e acuto de Maistre (G. de Maistre, *Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche e delle altre istituzioni*, Città di Castello, 1921, 19, *Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines*, Lyon, Chez M.P. Rusand, Imprimeur-Libraire, 1833, 1.). Un'età che aveva cercato "con ogni mezzo che il caro individuo" non fosse "sacrificato alla comunità" ("Andererseits sei Individualismus eine Angelegenheit des liberalisierenden Humanismus, welcher zur Anarchie neige und jedenfalls das liebe Individuum, davor schützen wolle, der Allgemeinheit geopfert zu werden": così (ma senza esplicito riferimento a un'epoca) il gesuita Leo Naphta, in T. Mann, *Der Zauberberg*, Berlin, 1924, 911 (trad. it., Milano, 1965, II, 384).).

Mettere in primo piano l'"individuo" (al di fuori delle complesse implicazioni filosofiche che accompagnano il concetto) vuole evitare questo: che si crei una situazione in cui, alla fine, si possa dire, per parafrasare un motto del secolo scorso („Du bist nichts, dein Volk ist alles"), 'Tu non sei nulla, la persona è tutto'. Se parlassimo – anche in senso 'valoriale' – di individui, di esseri umani, di uomini, o semplicemente di umani, tutto sarebbe, io credo, più agevole.

Ma poiché abbiamo, ora e da secoli, a che fare con "persona", bisogna confrontarsi con "persona". Di qui, nel titolo, *Il problema della 'persona'*. Ed è un vero problema, che il giurista non può affidare ad altri. Non dico che i giuristi debbano essere epicentro del mondo intellettuale, e del mutamento, come pure avvenne, ad esempio, tra Cinquecento e Seicento, ma che almeno fruscino di congruo spazio e tessano i loro fili. Per altri versi, se alla metà del secolo scorso si poteva lapidariamente scrivere che "la nozione giuridica di persona non si identifica con quella comune" (F. Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, 7.), oggi è certo impossibile, per il giurista, accantonare in modo sbrigativo nozioni di "persona" che si distacchino dall'accezione tecnico-giuridica tradizionale.

Il concetto di “persona” come quasi tutti i concetti che funzionano – si pensi a “sovrانيتà” – è un contenitore suscettibile di essere variamente riempito. Un guscio vuoto, potrei dire, che, proprio in quanto tale, è utile e, insieme, rischioso.

I nostri filosofi ci hanno fatto comprendere, ma senza contraddizione, che “persona” può porsi al centro della nostra riflessione e traboccare di contenuti, di fruttuose aspettative (è il giuspersonalismo, ‘ottimista’, di Limone), e che in sé resta un indefinibile (è il rigore filologico, ‘scettico’, di D’Angelo).

Discordante da quella filosofica, si sa, è la tradizione giuridica: la nozione giuridica di persona ha retto ed è stata proficua in quanto (e non sembri un gioco di parole) ‘spersonalizzante’. Per ottenere il risultato della semplificazione, e della uguaglianza, ci si fondò su un soggetto di diritto per così dire impersonale, anonimo. Esseri umani di genere, natali, condizioni, occupazioni diversi, si trovarono, di colpo, uguali. Per equipararli è stato necessario lasciare da parte proprio questo: nascita, ruolo, patrimonio, sesso. L’abbigliamento loro proprio, la loro voce scompaiono. I loro volti diventano schematici (è questo tra l’altro il senso del piccolo logo che trovate nell’invito al Seminario: dalla materialità, pure ambigua, della maschera romana all’astrazione moderna).

Questo principio d’uguaglianza formale è in crisi. E il giurista deve cercare e trovare nuove strade. Di qui, rimarco, una delle ragioni del Seminario: evitare che il contenuto di un termine basilare sia semplicemente imposto ai giuristi (con notevoli e ardue ricadute sul sistema).

L’unico vincolo che appare sempre presente nella nozione di “persona” è quello antropomorfo, diretto o metaforico che sia. Sebbene l’uso, invalso, di parlare di “persona umana” apra incrinature sul punto: esso non è usato solo in antitesi a “persona giuridica” (in una sorta di rovesciamento dogmatico), ma si volge probabilmente verso l’alto (“Persona Divina”) e verso il basso (per quanto “persona animale” sia pressoché assente dal lessico. L’ho trovato però, e con sorpresa, attestato in un libro del 1877, *Della legge fondamentale della intelligenza nel regno animale*, di Tito Vignoli: filosofo e antropologo evolucionista a capo del Museo Civico di Storia Naturale di Milano tra il 1893 e il 1911).

Mi sembra di poter dividere gli interventi del Seminario in due filoni e un’appendice.

Ma innanzi tutto Francesco Paolo Casavola. Nella sua introduzione al Seminario ha detto una verità saliente, che ci richiama al nostro impegno di giuristi. Ricordando un celebre passo di Ermogeniano, *cum ... hominum causa omne ius constitutum sit* (D. 1.5.2), egli ha parlato delle improvvise “illuminazioni” di questo o quel giurista: frasi che a un certo punto ‘della storia’ – o dovrei dire ‘nella storia’ – danno voce compiuta, e appagante, a idee rinnovatrici (magari dopo incubazioni secolari, dopo l’accumularsi d’una miriade di piccoli mutamenti). Seppure nessuno di noi riuscirà a aggredire e scolpire la realtà con un concetto, ciò non esclude il contributo a future “illuminazioni” dei nostri sforzi consapevoli. Casavola ci ha detto del modo diverso in cui la sua generazione ha iniziato a pensare il Diritto romano, anche per il profilo che qui ci tocca: una ricerca che contribuisse a rivelare il venirsi costruendo, nei secoli, della nostra cultura. E l’interesse non solo verso i nuclei istituzionali (quali la famiglia), ma verso gli individui, non importa se di oggi o di duemila anni fa. Futuro del giuridico, egli ha concluso, sono i diritti umani, che attraverseranno, scavalcheranno gli Stati. Non potevano trovarsi espressioni migliori per legittimare il Seminario.

Veniamo ai filoni di cui dicevo.

Nel primo inserisco, per cominciare, i contributi che hanno trattato delle concezioni di “persona” in quanto tale: contributi che ci hanno proposto l’entità del concetto e della parola sia storicamente sia ‘teoreticamente’. Quale senso avesse e quale senso abbia “persona”, quali legami con l’essere umano, con enti non umani, quale la valenza giuridica. In questo filone includo i lavori dei filosofi.

E i giuristi?

La relazione di Giuliano Crifò (Roma) ci ha presentato un numero amplissimo di contenuti, di posizioni, di campi di ricerca. Qui non sono tanto importanti le soluzioni, quanto le domande. Dalla nostra Costituzione, in cui “persona” appare ben poche volte, all’esempio di altre costituzioni in cui compaiono categorie umane più minute (il padre, la madre, il figlio ...), dalla parafrasi di una asserzione di Jemolo (‘persona rocca sull’onda’) alla Gemeinschaft di Weber, alla Gesellschaft di Theodor Litt. Da Betti a Gadamer. Dalle frasi nel *de officiis* ciceroniano (*Off.* 1.107 ss.), a Isidoro, alle definizioni dello pseudo-Alcuino nella *disputatio puerorum* (Inter. *Quare dicta est facies?* Resp. *Facies ab effigie est dicta, ubi est enim tota figura hominis, et uniuscujusque personae cognitio.* Inter. *Quare dicitur vultus?* Resp. *Vultus dictus est, eo quod per eum voluntas animi ostenditur* - Migne, CI 1106.), a Vico, a San Paolo nella interpretazione dell’Ambrosiaster (Migne, XVII 47 ss.). Indi, il mutamento di sistematica dei nostri manuali di Istituzioni, con l’autonomia della parte sulle persone, prima compresa nel diritto di famiglia. E, in fine, una corrispondenza epistolare tra Betti e La Pira, in cui il maestro invita l’allievo a studiare la “persona” attraverso la *capitis deminutio*.

I filosofi.

Grande affresco, quello di Giulio Maria Chiodi (Insubria). Egli ha spaziato, pur costruendo la relazione intorno a poche citazioni esemplari. Secondo Montesquieu (*Considerazioni sulle cause della grandezza dei romani e della loro decadenza*) all’inizio sono i capi politici e gli uomini che formano le istituzioni, in seguito sono le istituzioni a formare i capi e gli uomini. Qui ci troviamo di fronte a un divenire che genera un processo circolare: dagli uomini alle istituzioni, dalle istituzioni agli uomini. Machiavelli, che mette in chiaro come il sistema sociale debba essere retto da un concorso di forza e di persuasione, artefice il governo. Il famoso passo di S. Agostino: “se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? Perché anche le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati?” La giustizia, aggiungo io, in termini universali, assoluti, poiché Agostino spiega come, al suo interno, una banda di malfattori “è pur sempre un gruppo di individui che è retto dal comando di un capo, è vincolato da un patto ... e il bottino si divide secondo la legge della convenzione” (*De civitate Dei* IV. 2 (Migne, XLI 115)). Chiodi afferma che possiamo concepire la giustizia solo nel suo esaurirsi in un singolo gesto: esso fa vivere, in quel momento, in quella situazione, l’irripetibile. La giustizia non può divenire legalità. La giustizia è al di là (non al di sopra) di ogni norma. E, in fine, il mito: noi razionalisti, dice Chiodi, abbiamo voluto eliminare il mito, e con esso il rituale. E ora ci troviamo di fronte a miti di appartenenza, incoerenti, rozzi. Miti, però, necessari all’uomo, per riconoscersi, o forse conoscersi.

Antonello D’Angelo (Roma) ha contribuito al Seminario affrontando il tema della giustificazione, in San Tommaso e Duns Scoto, del dogma trinitario. San Tommaso parla di una ‘relazione’ tra le Tre Persone che non è accidentale, ma coincide con la loro sostanza. Duns Scoto – semplifico una complessa argomentazione – dubita. E, poi, continuando a semplificare. La persona

umana è sostanza prima (cioè individuale), dunque incomunicabile. La sostanza prima, ‘questo uomo qui’ (Socrate), non può mai essere predicato di un’altra sostanza, né esistere in altra sostanza. Invece le sostanze seconde, ossia le *species* (come uomo) e i *genera* (come animale), possono predicarsi delle sostanze prime. Per esempio è possibile dire ‘per sé Socrate è uomo’, ma non è possibile dire ‘per sé l’uomo è Socrate’. La persona implica anche una ‘relazione’ e pertanto un’attitudine al confronto con e fra le molte persone: ma tale ‘relazione’ non è parte della sostanza di essa. Negli Esseri divini, viceversa, la ‘relazione’ non è un accidente che inerisce al soggetto, ma coincide con l’Essenza divina stessa, e dunque è sussistente. Per quale motivo, per un giurista, per Carlo Lanza, che comprende grossolanamente i filosofi, è stato utile ascoltare D’Angelo? Se insistiamo sulle qualità ‘relazionali’ della persona, sappiamo, ora, di parlare di qualcosa che è accidentale alla persona. Se parliamo di persona, parliamo di una ‘sostanza individuale’ che è ‘di natura razionale’: e la razionalità va intesa in atto, non in potenza. La depurazione del concetto è essenziale, e con D’Angelo ne abbiamo avuto saggio.

Giuseppe Limone (Napoli) ha esordito affermando che il problema della persona non è problema di un vocabolo. Il problema della persona è problema di un corpo vivente che sa dire “io”. Tralascio le mille seduzioni della sua riflessione. La persona è un inaccessibile, è un incalcolabile. Ma qualcosa ci accomuna tutti, e ciò che è comune a tutti noi è la “singolarità”, la irripetibilità di ognuno. Della “singolarità” di ogni uomo in carne e ossa il diritto deve tener conto, non dell’uomo in generale. Nella relazione Limone ha toccato tutte le corde del suo giurpersonalismo.

Ora i lavori di Kofanov e di Sacchi.

Leonid Kofanov (Mosca) ha mostrato come *persona*, in origine, avesse connessione con l’uso di effigi sacrificali e religiose. Secondo Macrobio, Ercole avrebbe insegnato ai Romani a sostituire vere teste umane, usate in alcuni riti, con maschere. Lo sviluppo dello *ius personarum* è connesso allo *ius imaginum* descritto da Polibio. Quest’ultimo, proprio dell’*élite* gentilizia, è spiccatamente pubblicitario. Tutta l’esperienza romana appare costellata di immagini umane, e, in epoca arcaica, totemiche. Da notare come i *factores*, aiutanti dei Pontefici, fossero adibiti alla confezione di *personae fictae*, non solo umane.

Complessa e articolata la ricostruzione di Osvaldo Sacchi (Napoli) in tema di emersione della individualità nel mondo antico. A essa, egli dice, concorre una pluralità di elementi: l’attrazione di *persona* entro il linguaggio giuridico; lo stoicismo; il platonismo. Punto di arrivo la notissima definizione di *persona* dettata da Boezio.

Sempre in questo filone annovero i contributi che ci hanno direttamente o indirettamente dato testimonianze sul tema toccando aspetti specifici.

Kostantin Tanev (Sofia), *Il giudice romano e il concetto di persona*, cita le fonti sul contegno che debbono mantenere giudice e avvocato. Tra esse, la più significativa è certo in Cicerone, *off.* 3.43: *ponit ... personam amici, cum induit iudicis*. L’oratore si riferisce al caso in cui uno sia *iudex* in un processo che coinvolga un amico. Taccio per brevità il problema della utilità o meno di una professionalizzazione dei giudici, e di una durata vitalizia dell’ufficio, questioni di attualità che Tanev ha pure toccato.

Leo Peppe (Roma), in *Note sulla dignitas*, ci ha offerto una puntuale discussione della dottrina e una silloge di passi talora sorprendenti. Darò solo qualche esempio. La *dignitas* è termine riassuntivo della posizione individuale in *rhet. ad Her.* 3.2.3, e in Cic., *inv.* 2.160 (*iustitia est habitus animi, communi utilitate conservata, suam cuique tribuens dignitatem*). In D. 5.1.18.1 si ha un caso di concessione di *actio* in ossequio a *dignitas*. Ma, evidenzia Peppe, in D. 21.1.44 *pr. dignitas* è riferito a un servo (*propter dignitatem hominum*) e conta come valore venale. Ugualmente di valore venale si tratta in D. 21.2.47 (*decem dignus sit*), in D. 24.1.28.3 (*quindecim dignus sit*) e 4 (*decem dignus sit*). Varrone, *rust.* 2.1, discorre di *origo, dignitas* e *ars* della pastorizia: anche qui *dignitas* ha a che fare con le sostanze materiali, con la dovizia che l’allevamento procura. Sorprendenti, dicevo, questi dati per chi, come me, ebbe a trattare – ora mi accorgo, superficialmente – della restituzione mommseniana *dignitate* nel famoso passo di *res gestae* 34.3.

Carmen Pennacchio (Napoli), “*Prósopon*” in *tre luoghi dei Digesta*, ha dato conto dei passi, in greco, di Modestino, D. 26.3.1.1-2 e D. 27.1.13.1, in cui appare questo archetipo di *persona*.

Ci sono poi gli interventi di natura ‘costituzionale’.

Due, quello di Vincenzo Mannino e quello di Giovanna Mancini abbracciano il tema *civis*.

Mannino (Roma) ha illustrato ampiamente le problematiche riguardanti il concetto di “sovrantà” e la sua crisi. Poi (sul caposaldo della assenza della “sovrantà” in Roma) ci ha illustrato i rapporti multilivelli, e quindi non univoci, del *civis* entro – e in confronto con – poteri diversi. Oggi, al modello ‘globale’ fa ancora fronte una tradizionale configurazione del rapporto cittadino-Stato; è certo tuttavia che la coesistenza di una pluralità di sistemi stia mettendo in crisi gli assetti convenzionali.

Giovanna Mancini (Teramo) ha mostrato che, in fonti relative al II secolo a.C., *civitas* non è la nostra cittadinanza; che non si può parlare, almeno fino al II secolo a.C., di un “diritto di cittadinanza”, giuridicamente stabile; che la *civitas* è concepita come un luogo, il quale include o esclude l’individuo senza la garanzia di un legame di interdipendenza cittadino-“Stato”. Nell’esperienza delle *poleis* greche, invece, la *politeia* – il concetto di cittadinanza – nasce in una dimensione esclusivamente giuridica, esprimendo il rapporto tra *polites* e costituzione (*politeia*) della *polis*. Due termini, *civitas* e *politeia*, entrambi utilizzati in due significati (oggettivo e soggettivo), ma su due piani concettuali diversi. A Roma, nei secoli successivi, il termine *civitas* apparirà impiegato a coprire forme tutte giuridicamente rilevanti, ma disuguali, del rapporto individuo/comunità politica, prima, e, a seguito della *constitutio Antoniniana*, del rapporto suddito/sovrano. Per paradosso, è proprio da quest’ultimo punto, nel quale è assente ogni forma di cittadinanza ‘politica’, che può stabilirsi un legame genealogico tra *civitas Romana* e cittadinanza moderna: sottoposti all’imperatore-*dominus* gli antichi, soggetti allo Stato noi.

Giovanni Lobrano (Sassari), *Res publica tra societas e persona giuridica*. I nostri Costituenti fanno centro sulla forma repubblicana (l’art. 139 la sottrae alla revisione costituzionale), eppure Maranini, nel 1968, dichiara il concetto di Repubblica un indefinibile. Kant, per la pace perpetua, reputa necessaria la Repubblica, ma la Repubblica rappresentativa, quella dei moderni. Per Rousseau, invece, solo la democrazia diretta, degli antichi, è vera Repubblica, non il sistema rappresentativo (la rappresentanza sarebbe per altro, secondo recente dottrina costituzionale, dice Lobrano, un nome privo di senso, vuoto). Cicerone, *rep.* 1.39, identifica *res publica* e *res populi*, e il popolo è *coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*. Per Lobrano è sul modello della *societas* che si fonda la Repubblica romana. L’unico valido, a suo avviso: perché non oscura i poteri della comunità col sovrapporsi a essa di una *persona ficta*, di una persona giuridica. Quest’ultima, lamenta Lobrano, oggi si impone alla comunità e la imprigiona.

Un affresco a ampio raggio sui rapporti familiari, potestativi e di cittadinanza è quello di Valerij A. Musin (San Pietroburgo), *Capacità giuridica dei cittadini: Roma antica e età moderna*. Nella relazione si evidenziano i molti punti di

contatto con l'esperienza contemporanea, in particolare russa. Tra l'altro, sottolinea giustamente Musin, ancor oggi non sono risolte le aporie tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino.

Nel secondo filone inserisco gli interventi che, togliendo la maschera-persona, approfondiscono diverse posizioni umane. E che interessandosi di problemi puntuali – direi minuti, se non temessi di essere frainteso – sono stati pezzi di bravura esegetica. Analisi che ci spiegano, *in corpore vivi*, la duttilità dei procedimenti romani di qualificazione giuridica dei soggetti. Che ci fanno, per così dire, toccare con mano l'assenza di un disegno sistematico. Che ci immettono in un pantheon di tipologie. E non dirò che c'è il rischio di non vedere la foresta attraverso gli alberi, o che non è possibile vedere la foresta dagli alberi. Il rischio poteva esserci in linea di principio, ma non è accaduto.

Carlo Venturini (Pisa), *Aut liberi aut servi: una summa divisio tra adattamenti normativi e rimedi concettuali*. La formula *in libertate esse voluntate domini*, discussa nello pseudo-Quintiliano (*decl.* 340, 342), e ivi attribuita a una *lex*, corrisponde probabilmente a una norma contenuta nella *lex Iunia Norbana*. Venturini chiarisce il rapporto di questa con l'antecedente *lex Aelia Sentia*. Il provvedimento più antico avrebbe disposto, in favore degli affrancati men che trentenni, il privilegio dell'*anniculi causae probatio*, subordinato a un matrimonio realizzato in forme specifiche. L'istituto è presente nella legge successiva, ove se ne estende l'applicazione ai manomessi in modo informale. A questa concessione si collega la problematica discussa da Gaio, 1.80. La legislazione augustea, sebbene restrittiva, con l'*anniculi causae probatio* sarebbe dunque fonte di susseguenti innovazioni benigne.

Alessandro Corbino (Catania), attraverso una esegesi convincente di testi che spaziano da Gaio a Quintiliano, a Apuleio, a Cicerone, a Calpurnio Flacco, stabilisce un rapporto *genus-species* tra le formule *in causa mancipii* e *in mancipio*. Si esclude così la semplice variante terminologica, sostenuta dalla dottrina.

Elio Dovere (Napoli), *Un problema di personalità. La giacenza e il servo ereditario*, ha difeso la genuinità di D. 41.1.61 *pr.* Incertezze del testo discenderebbero dall'essere Ermogeniano un "greco-pensante". Entro una tematica, quella dell'eredità giacente, che si presta a audacie dogmatiche, Dovere ha proceduto con cautela: ha parlato di centro di imputazione; ha usato l'espressione neutra di giacenza; ha detto come il passo rappresenti un fruttuoso incontro tra empirismo e teoria.

Pierluigi Zannini (Torino) ha affermato che l'idea di *levitas* quale giustificazione della tutela muliebre, di cui narra Gaio (1.144, 1.190), è un prodotto dell'influenza culturale greca. L'esperienza romana arcaica aveva stabilito l'assoggettamento per finalità economiche. Zannini esclude che già i Decemviri avessero concesso al *pater familias* di nominare il tutore della donna. Gaio, sul punto, manca di prospettiva storica. Una battuta, sul tenace perdurare della ideologia della *levitas*: ancora Filomusi Guelfi, *Enciclopedia giuridica*, V ed., Napoli, 1907, 190 ss., scriveva che tra la donna e l'uomo esistono difformità "psicologiche" e "etiche", e affermava che "il diritto non deve prescindere da queste differenze".

Elena Krinitsyna (Mosca) ci ha illustrato la situazione giuridica dei liberti della Chiesa nella Spagna Visigotica: situazione peggiore rispetto ai liberti di Roma. Schiavi liberati e loro successori rimanevano legati alla Chiesa da rapporti di patronato durevoli, 'eterni'.

Alexej Rudakov (Mosca) si è interessato delle *personae publicae* nel tardoantico: ha mostrato come le persone fisiche svolgenti funzioni pubbliche fossero direttamente, 'personalmente', aggredibili nei propri beni. Idea incommensurabile con la nozione moderna di persona giuridica.

Elena Liapustina (Mosca), *Persona incerta e disposizioni testamentarie a favore dei municipia*, si è dedicata al tema delle città come beneficiarie di lasciti, alla qualifica di *corpus incertum*, al difetto di 'volontà'. In particolare ha analizzato Plin., *Ep.* 5.7, Tit.Ulp. 22.4-5, D. 3.4.1.1.

Andrey Shirvindt (Mosca) ha affrontato l'argomento della finzione, ponendo in luce i meccanismi ideologici, prima che giuridici, di staticità e insieme di dinamismo alla base di essi. Ha esemplificato con l'*adrogatio*.

Luciano Minieri (Napoli), trattando delle prime comunità cristiane, chiarisce come, all'inizio, si ponessero quali mere associazioni di fatto. Solo dai primi del quarto secolo diverranno centri di imputazione titolari di beni mobili e immobili.

Lucia Monaco (Napoli), *Non sunt liberi qui contra formam humani generis converso more procreantur*, con analisi di diverse fonti dimostra che le valutazioni dei giuristi, in tema di difformità fisiche, sono sostanzialmente tributarie delle opinioni sociali comuni e correnti, non della scienza medica. Tali opinioni (e tali valutazioni) hanno ambiti di oscillazione ampi: paradigmatico il caso dell'ermafrodito.

Con la comunicazione *Hetera e meretrix*, Ghenka Mozhuhina (Sofia) offre un vivo profilo del meretricio, e del suo sfruttamento.

Ora l'appendice: che chiamerei 'militante'. E credo che la definizione non dispiacerebbe a Pierangelo Catalano. Siamo stati lieti di ospitare, entro le immaginarie mura del Seminario, la Tavola rotonda *Nascituri e res publica*, ideata appunto da Catalano, e presieduta da Manuel J. Garcia-Garrido. Si può o meno concordare coi risultati, ma certo tutti i romanisti si rivolgono al passato per trarne suggestioni, o anche diretti ammaestramenti. La schiettezza di Catalano è una garanzia: egli si espone senza timori, 'popperianamente', alla falsificabilità delle sue posizioni.

Il tema è una sorta di sfida. Stimolante. Ma suscettibile di una obiezione di metodo. La a-sistematicità romana, di cui già dicevo, rende difficile edificare strutture rigorose, coerenti, su un passo o un dettato normativo, trascurando le ragioni pratiche che lo fondano, e le testimonianze che lo contraddicono. La scelta di ipostatizzare una fonte piuttosto che un'altra è audace, rischiosa. Per i Romani, non legati alla logica del sistema e della sua coerenza, si tratta soprattutto di assetti diversi dettati da spinte, da esigenze diverse. Insomma, la presenza o meno, nei riguardi del nascituro, di situazioni potestative, l'interesse maggiore o minore dello "Stato", financo una certa diffidenza nei confronti della donna, trovano tra loro intersezioni non univoche. Non riducibili a "sistema", se intendiamo per "sistema" un complesso di elementi vincolato in tutte le sue parti a un principio ordinante. D'altronde questa consapevolezza traspare dallo stesso titolo scelto per la Tavola rotonda: *Nascituri e res publica* suppone, se vedo bene, una dialettica tra i due termini, non la preminenza assoluta, incondizionata, di uno sull'altro.

Scendendo, più che rapidamente, alle relazioni, dirò che è stato notevolissimo lo sforzo di Federico Fernández de Buján (Madrid), *Nasciturus e diritto alla vita. Fondamentazione iusfilosofica e protezione giuridica*, nell'offrire in compendio una ricostruzione dei problemi biologici, etici, filosofici e religiosi sul tappeto. Essi, secondo de Buján, convincono univocamente a difendere la "Vita", sin dal suo iniziale porsi. Manuel Jesús Garcia-Garrido (Madrid), *Il diritto della donna ad abortire nella legislazione e giurisprudenza spagnola*, ha segnalato incostituzionalità della recente legge spagnola "Sulla salute sessuale e riproduttiva e sull'interruzione volontaria di gravidanza", denunciandone le storture con esempi significativi. Sebastiano Tafaro

(Bari) ha offerto un quadro delle fonti classiche sul nascituro con esegesi brillanti, talora virtuosistiche. Maria Pia Baccari ha evidenziato il nesso tra difesa del nascituro e interesse della *res publica* a un accrescimento non solo numerico del *populus*. Claudia Terreni ha offerto una critica delle posizioni di Savigny e di Windscheid sul concepito, evidenziandone la subordinazione al “sistema”.

In fine. In questa bella e produttiva mattinata – ospiti, a Napoli, del Dipartimento romanistico intitolato a De Martino, e lusingati dall'accoglienza del Direttore, professoressa Carla Masi Doria, le cui parole hanno palesato raffinata attenzione al nostro tema – le relazioni di Cosimo Cascione (Napoli), *Persona magistratum*, con la rimarchevole tesi che *persona*, nella lingua latina, ‘supplendo’ all’assenza dell’articolo, avesse funzione determinativa, e esprimesse una potenzialità astrattizzante, classificatrice, dogmatica, di Dmitrij Dozhdev (Mosca), *Possessiones e possessores tra diritto pubblico e diritto privato*, acuta e ardita, su un tema che la scienza giuridica ottocentesca ha ripensato a proprio uso, di Alexander Smyshlyayev (Mosca), *Figli disubbidienti e i liberi irriverenti davanti al proconsole romano*, con ampia e puntuale analisi di testi, di Michal Skrejpek (Praga), *Elementi romanistici in Paolo Cristiano di Koldin*, approfondito esame delle concezioni, in argomento, del giurista ceco del Cinquecento: queste relazioni, dico, le avete ascoltate anche Voi, e ne avete ascoltato un commento dal nostro Presidente, la professoressa Letizia Vacca (Roma). Mi esimo, dunque. E Vi esimo. Grazie.